

N. 2555-659-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

*presentata alla Presidenza il 28 ottobre 2009*

(Relatore: **LEONE**)

SULLA

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**n. 2555**

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 24 giugno 2009 (v. stampato Senato n. 1397)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**AZZOLLINI, BONFRISCO, AUGELLO, COLLI, DI STEFANO, ESPOSITO,  
FLERES, MASSIMO GARAVAGLIA, LATRONICO, PICHETTO FRATIN,  
SAIA, TANCREDI, VACCARI, CUFFARO**

---

Legge di contabilità e finanza pubblica

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 26 giugno 2009*

---

E

SULLA

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**n. 659**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ANTONA, RUBINATO, MISIANI**

---

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, concernenti la disciplina della legge finanziaria e del bilancio dello Stato nonché altre disposizioni in materia finanziaria e contabile

---

*Presentata il 30 aprile 2008*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La revisione della disciplina contabile costituisce una questione politica di prima grandezza, che ha impegnato a fondo tutti i Parlamenti ed i Governi succedutisi nelle ultime legislature.

L'assetto degli strumenti e delle procedure di bilancio condiziona, infatti, in modo penetrante il modo di atteggiarsi della democrazia, non solo economica, del nostro Paese, incidendo significativamente sulla dinamica dei rapporti e delle interrelazioni reciproche tra Governo, Parlamento, Autonomie territoriali ed Unione europea.

Ciò è ancor più vero nel sistema istituzionale policentrico e multilivello che è andato configurandosi negli ultimi anni, nell'ambito del quale si sono registrate due diverse e opposte tendenze.

Da una parte, il consolidarsi di un assetto istituzionale federalista e il conseguente riconoscimento agli enti territoriali di un proprio ambito costituzionalmente tutelato di funzioni politiche e amministrative assistite da autonomia finanziaria hanno generato rilevanti spinte centrifughe, che rendono estremamente complesso ricondurre nell'alveo di una corretta dialettica parlamentare segmenti rilevanti delle decisioni di bilancio (come ad esempio il patto di stabilità interno o i diversi accordi finanziari in ambito sanitario, negoziati dall'Esecutivo in sedi extraparlamentari).

D'altra parte, l'appartenenza dell'Italia all'Unione economica e monetaria e la connessa esigenza di rispetto dei vincoli finanziari da questa discendenti hanno viceversa determinato spinte centripete, inducendo gli Esecutivi ad esercitare più penetranti poteri di coordinamento e di governo unitario della finanza pubblica, accompagnati da un riconoscimento di spazi sempre più ampi di flessibilità nella gestione del bilancio, finalizzato anche a

rendere sostenibili interventi generalizzati di contenimento della spesa.

È in questo contesto di profondi cambiamenti politici ed istituzionali che è emersa con forza l'esigenza — che la riforma oggi al nostro esame si prefigge di soddisfare — di definire un quadro regolatore unitario delle fasi di costruzione delle decisioni di finanza pubblica, che sappia coniugare in modo nuovo il ruolo del Governo, responsabile a livello europeo del rispetto dei vincoli finanziari ivi posti, quello del Parlamento, detentore, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di un « diritto al bilancio », e quello degli enti territoriali, titolari di un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa parimenti salvaguardata dalle norme costituzionali e che implica un loro diverso e più intenso coinvolgimento nella fase ascendente della definizione degli obiettivi di finanza pubblica.

In questa prospettiva, è evidente come la proposta di legge oggi in discussione si saldi in modo inscindibile con l'altra grande riforma di sistema recentemente approvata da questo Parlamento, ossia la legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale.

Anche a seguito delle innovazioni introdotte durante l'esame in sede referente — sulle quali mi soffermo nel prosieguo di questa relazione — il combinato disposto delle due riforme configura un *corpus* normativo organico, che appare in grado, a regime, di avviare una profonda trasformazione nel sistema delle decisioni di bilancio, atta a contemperare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con quella di una contestuale riqualificazione della spesa volta a migliorare il rendimento delle Amministrazioni pubbliche in termini di economicità e qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese. Su questo piano le due riforme si collegano anche alla legge

n. 15 del 2009 di riforma della pubblica amministrazione.

L'armonizzazione dei sistemi contabili, la maggiore trasparenza dei documenti di bilancio, la previsione di un orizzonte pluriennale per la programmazione della spesa, così come il rafforzamento del coordinamento delle azioni dei diversi livelli di governo e il potenziamento delle attività di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione della spesa pubblica si inquadrano nella logica di complessivo ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, volto a garantire una gestione del bilancio — e dunque un'attuazione delle politiche pubbliche — più strategica e orientata ai risultati, in coerenza con la legge n. 15 del 2009.

Un altro filo rosso che lega la riforma della legge di contabilità, la riforma della pubblica amministrazione e l'attuazione del federalismo fiscale è rinvenibile nella volontà di superare un approccio incrementale nelle decisioni di bilancio, in base al quale è invalsa negli anni la tendenza a rifinanziare in modo inerziale le politiche di spesa in essere, senza valutarne attentamente l'efficienza e l'efficacia in relazione alle priorità e agli obiettivi che si intendono conseguire.

Ciò dovrà avvenire attraverso l'attribuzione di una maggiore autonomia e flessibilità ai centri di spesa, alla quale dovrà corrispondere una maggiore responsabilità e capacità di render conto del proprio operato. Sarà così per le regioni e le altre autonomie territoriali, per le quali la legge n. 42 del 2009 prevede l'attivazione di appositi meccanismi premiali e sanzionatori volti a garantire sia gli equilibri di bilancio, sia la qualità dei servizi offerti; e sarà così anche con riferimento alle altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle quali l'attuazione dei programmi di spesa dovrà tenere conto di specifici indicatori di *performance*, che saranno valutati dal Parlamento in sede di rendiconto e costituiranno la base sulla quale impostare il processo di programmazione economico finanziaria.

In questo quadro, la riforma della legge di contabilità mira a razionalizzare tutte le fasi in cui si articola la spesa pubblica (programmazione, allocazione, gestione, rendicontazione e valutazione), rafforzando contemporaneamente sia i poteri di

indirizzo e di controllo del Parlamento, sia i poteri di gestione dell'Esecutivo.

La proposta di legge nel testo licenziato per l'Assemblea configura quindi in modo nuovo strumenti e procedure di bilancio, delineando nel complesso un sistema delle decisioni di finanza pubblica che pone l'accento sullo *stock* delle risorse iscritte in bilancio, piuttosto che sulle modifiche al margine della legislazione di spesa da introdurre nel disegno di legge finanziaria (ora legge di stabilità), favorendo per tale via una più approfondita analisi della quantità e della qualità della spesa storica e dei nodi strutturali che generano gli squilibri della finanza pubblica.

A tal fine, la riforma conferma e perfeziona la riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, amplificando le potenzialità del bilancio quale strumento di politica economica; garantisce una maggiore condivisione delle informazioni disponibili per i diversi attori istituzionali; amplia gli strumenti per il coordinamento e il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, potenziando nel contempo il sistema informativo e dei controlli, anche parlamentari, sul sistema delle Pubbliche Amministrazioni.

Sotto altro versante, la proposta di legge intende sistematizzare e implementare le novità introdotte in via sperimentale negli ultimi anni, con l'intento di superare alcune criticità che si erano trasformate in vere e proprie anomalie di sistema, a cominciare dall'abnorme ampliamento delle dimensioni e dei contenuti normativi della legge finanziaria e dal conseguente ricorso alla prassi dei maxi-emendamenti con apposizione della questione di fiducia; criticità che, com'è noto, hanno sovente impedito un regolare svolgimento del procedimento legislativo, comprimendo la fondamentale funzione di controllo e di indirizzo sui documenti di bilancio delle Assemblee dei due rami del Parlamento. Centrale risulta in questo contesto la riforma del bilancio, destinata a completarsi con l'esercizio di tre distinte deleghe e, in particolare, con quella che prevede il passaggio ad un bilancio redatto in termini di sola cassa.

Al fine di garantire maggiore coerenza al processo di programmazione e allocazione delle risorse finanziarie pubbliche, adeguando nel contempo strumenti e pro-

cedere al consolidarsi di un sistema istituzionale sempre più complesso e sofisticato, la proposta di legge provvede quindi a ridefinire il sistema delle decisioni di finanza pubblica secondo tre assi principali, che prevedono: un ampio coinvolgimento degli enti territoriali nella fase di definizione degli obiettivi economico-finanziari; una articolazione della manovra di finanza pubblica su più strumenti, di indirizzo e di carattere legislativo, da esaminare in Parlamento nel corso di un'apposita sessione dei lavori da disciplinare attraverso i regolamenti parlamentari; un rafforzamento delle procedure di collegamento con l'Unione europea.

*Il contenuto della proposta di legge e le modifiche introdotte in sede referente.*

Prima di passare all'illustrazione più dettagliata della proposta di legge, desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione bilancio per l'impegno profuso durante l'esame preliminare, che ha consentito di poter svolgere un lavoro intenso che si è tradotto in una serie di proposte emendative.

A seguito dell'istruttoria legislativa compiuta dalla Commissione bilancio — anche mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni di istituzioni ed esperti della materia — il testo approvato dal Senato è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, secondo una logica di confronto costruttivo tra i diversi gruppi parlamentari che ha condotto alla definizione di un testo ampiamente condiviso.

Le principali innovazioni normative introdotte — che hanno peraltro in larga parte recepito le diverse condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle Commissioni di merito e dal Comitato per la legislazione — attengono ai seguenti ambiti:

il coordinamento della riforma in esame con le altre due grandi riforme di sistema approvate quest'anno dal Parlamento, ossia la legge n. 42 di attuazione

del federalismo fiscale e la legge n. 15 di riforma della Pubblica Amministrazione;

l'articolazione del ciclo di bilancio;

le procedure di raccordo interistituzionale con l'Unione europea;

la disciplina degli strumenti di finanza pubblica;

il contenuto della legge di stabilità e le modalità di copertura finanziaria delle leggi;

il completamento della riforma della struttura del bilancio e il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa;

i modelli organizzativi da adottare al fine di rafforzare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

*Il coordinamento con le leggi n. 42 e n. 15 del 2009.*

Una prima serie di interventi correttivi del testo in esame è stata orientata a migliorare, in via generale, i profili di coordinamento con le deleghe, le procedure e gli organi previsti dalla legge n. 42 di attuazione del federalismo fiscale, in special modo per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e la partecipazione degli enti decentrati alla « fase ascendente » di definizione della decisione annuale di finanza pubblica.

*L'armonizzazione dei sistemi contabili*

Quanto al primo aspetto, la scelta operata è stata quella di espungere dal testo in esame i criteri di delega relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, integrando contestualmente, mediante apposita novella, i criteri direttivi della delega già prevista in materia all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Nel testo in esame rimane pertanto ferma la delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle altre Amministrazioni pubbliche, mentre quella relativa alle autonomie territoriali viene interamente ricondotta alla legge n. 42. In tale ultimo ambito, l'armonizzazione — che viene estesa anche ai termini di pre-

sentazione e approvazione dei bilanci degli enti decentrati, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica — dovrà altresì prevedere la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 42, è fissato al 30 giugno 2010 il termine entro il quale il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione contenente dati sulle implicazioni e le ricadute di carattere finanziario conseguenti all'attuazione del federalismo fiscale, nella quale fornire un quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo.

Il raccordo tra le due distinte deleghe per l'armonizzazione dei sistemi contabili previste dalla proposta di legge in esame e dalla legge n. 42 è assicurato dalla previsione in base alla quale il comitato per i principi contabili previsto dalla riforma in esame dovrà agire in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la cui composizione è stata integrata con due rappresentanti dell'ISTAT.

#### *Il coordinamento della finanza pubblica.*

Per quanto attiene, più in generale, al coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Viene quindi confermata la scelta di estendere l'ambito di applicazione della nuova legge di contabilità all'intero perimetro della P.A. — e non più solo alle

amministrazioni centrali — in coerenza con gli impegni contratti dal nostro Paese in sede comunitaria; una modifica all'articolo 1 ha inoltre specificato che le disposizioni della proposta di legge si applicheranno anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Nel complesso, la filosofia di fondo delle modifiche introdotte è stata quella di individuare procedure di coordinamento della finanza pubblica atte ad evitare, per un verso, il rischio di comportamenti incoerenti da parte dei diversi livelli di governo e, per l'altro, la tentazione semplicistica di ricorrere a forme di accentramento delle decisioni rilevanti che, di fatto, svuotano di sostanza e responsabilità le autonomie e molto spesso finiscono per provocare conflittualità o comportamenti elusivi.

In questa prospettiva, si è anzitutto convenuto sull'opportunità di confermare sostanzialmente le sedi e le modalità di raccordo tra lo Stato e le Autonomie territoriali previste dalla legge n. 42 del 2009, e in particolare il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica — di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo — che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto.

Fermo restando il ruolo della Conferenza, una modifica di rilievo è stata tuttavia operata con riferimento ai rapporti tra il Patto di convergenza, previsto dall'articolo 18 della legge di attuazione del federalismo fiscale, ed il patto di stabilità interno.

In particolare, a seguito di una novella operata al citato articolo 18 della legge n. 42 è stato espunto dal contenuto proprio del Patto di convergenza il riferimento alla definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo

programmato della pressione fiscale complessiva, lasciando pertanto a tale Patto il compito fondamentale di assicurare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché di definire un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali.

Conseguentemente, le modalità di definizione del quadro di riferimento del patto di stabilità interno — che dovrà essere caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti — sono state interamente ricondotte nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 5, della proposta di legge.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio, tale disposizione prevede, segnatamente, che entro il 15 luglio di ogni anno il Governo — tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza — invii alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, da trasmettere poi alle Camere una volta acquisito il parere.

A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dalla Commissione, dopo il confronto con le Autonomie territoriali — da svolgere, per quanto riguarda il patto di stabilità interno, secondo la procedura testè richiamata e, per quanto concerne il Patto di convergenza, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata — sarà la Decisione di finanza pubblica (DFP) a definire, in coerenza con gli obiettivi programmatici, sia il contenuto del Patto di convergenza, sia il contenuto del patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest'ultimo (articolo 10, comma 2, lettera f)).

Le procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati in sede di Patto di convergenza rimar-

ranno invece disciplinate in base a quanto disposto dalla legge n. 42, ai sensi della quale, se il monitoraggio, da effettuare in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, evidenzia che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato è chiamato ad attivare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato « Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza », volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere.

Una volta definiti, in sede di Decisione di finanza pubblica, il contenuto sia del Patto di convergenza sia del patto di stabilità interno, nella legge di stabilità potranno essere introdotte le norme « eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità », nonché quelle dirette a realizzare il Patto di convergenza (articolo 11, comma 3, lettera m)).

Il combinato disposto delle modifiche introdotte demanda pertanto ad una specifica procedura di concertazione-consulazione con le autonomie — prevista dall'articolo 10, comma 5 — la definizione del « quadro di riferimento normativo » del patto di stabilità interno, i cui contenuti essenziali saranno poi definiti dal Parlamento in sede di deliberazione della Decisione di finanza pubblica, che dovrà peraltro indicare anche le sanzioni per gli enti inadempienti. L'inserimento nella legge di stabilità delle norme necessarie a dare attuazione al patto diviene inoltre eventuale, stante anche l'intendimento di conferire maggiore stabilità nel tempo al patto medesimo. Parimenti, all'articolo 51, comma 4, lettera a), è prevista la possibilità di inserire la materia afferente il Patto di convergenza in uno specifico disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Le procedure di coordinamento della finanza pubblica delineate dalla proposta di legge configurano pertanto una rete continua e trasparente di collegamento e

di dialogo tra Governo, Parlamento ed Autonomie, capace di accompagnare, in una logica di condivisione e leale collaborazione, le diverse fasi del ciclo annuale del bilancio, nonché di rimuovere una delle cause principali dell'abnorme crescita quantitativa e qualitativa del contenuto della legge finanziaria registrata negli ultimi anni, riconducibile proprio all'estendersi e complicarsi dei rapporti con le autonomie territoriali e alla conseguente necessità di aggiornare ed affinare ogni anno il contenuto del patto di stabilità.

Sempre in tema di coordinamento con la legge n. 42 del 2009, si evidenzia, infine, che sono state espunte dal testo le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8 – inerenti, rispettivamente, alle modalità di ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte degli enti territoriali, e la possibilità per le regioni, di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale – in quanto si è ritenuto che la materia debba essere disciplinata più propriamente nell'ambito dei decreti legislativi previsti dalla legge di attuazione del federalismo fiscale.

#### *Il monitoraggio e l'accessibilità dei dati di finanza pubblica.*

Tra le questioni inerenti i profili di coordinamento tra la proposta di legge in esame e la legge n. 42 del 2009, occorre infine evidenziare come nel corso dell'esame in Commissione siano state inserite alcune disposizioni volte ad agevolare la costituzione del patrimonio informativo necessario a dare attuazione al federalismo fiscale.

A tal fine, il nuovo comma 2 dell'articolo 13 dispone, in particolare, che i dati di bilancio che le Amministrazioni sono tenute ad inserire nella banca dati unitaria da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze debbano essere messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il

coordinamento della finanza pubblica, per l'espletamento delle attività di competenza di tali organi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 42.

Al fine di assicurare da subito un sufficiente livello di coordinamento della finanza pubblica, nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì aggiunto un comma 3 all'articolo 15, ai sensi del quale le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma in esame – i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo uno schema di classificazione allegato alla proposta di legge.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono inoltre chiamate a trasmettere i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, adottando il medesimo schema di classificazione.

#### *Il coordinamento con la legge n. 15 del 2009.*

Un'analoga, benché meno intensa, esigenza di coordinamento è emersa anche in relazione alla legge n. 15 del 2009, recante la riforma della Pubblica amministrazione promossa dal Ministro Brunetta, con particolare riferimento, in questo caso, all'opportunità di un migliore raccordo tra il sistema di indicatori ivi delineato per la valutazione dei risultati dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni e quello prospettato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti alle missioni e ai programmi del bilancio.

Al fine di assicurare una interazione tra controlli amministrativi e finanziari e valutazione delle *performance*, è stato pertanto disposto che nell'ambito del rapporto sullo stato di attuazione della riforma in esame di cui all'articolo 3, sia

specificamente evidenziato il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. A seguito di una ulteriore modifica è stato peraltro previsto che nel rapporto si dia altresì conto dello stato di attuazione della delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il coordinamento è stato inoltre assicurato prevedendo il coinvolgimento del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di analisi e valutazione della spesa e nella elaborazione del rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

#### *L'articolazione del ciclo di bilancio.*

Una delle questioni evidenziate nel corso delle audizioni e del dibattito svoltisi in Commissione bilancio, attiene alla congruità della tempistica del ciclo di bilancio delineata nella proposta di legge.

In proposito, gli aggiustamenti al testo in esame operati in Commissione sono stati diretti a contemperare diverse finalità.

Da una parte, quella di ridurre il rischio di sovrapposizioni tra l'esame della Decisione di finanza pubblica e quello della manovra annuale, consentendo al Parlamento di esprimere i propri indirizzi al Governo in tempo utile e tale da garantire che il Governo ne possa tenere adeguatamente conto; a tal fine è stato lievemente anticipato, dal 20 al 15 settembre di ogni anno, il termine di presentazione al Parlamento della Decisione di finanza pubblica.

Dall'altra, quella di favorire una più intensa possibile partecipazione degli enti decentrati alla definizione della decisione di bilancio, al fine di consentire una più agevole impostazione dei loro bilanci; a tal fine, è stato anticipato dal 20 al 15 luglio il termine entro il quale il Governo è

tenuto a comunicare alle Autonomie territoriali – segnatamente alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Non è stato invece ritenuto opportuno il mantenimento di una fase estiva dei lavori parlamentari dedicata alla attività di programmazione – e dunque distinta dalla sessione di bilancio vera e propria – anche in considerazione del fatto che il quadro complessivo delle grandezze economico – finanziarie necessarie a formulare in modo quanto più esatto possibile previsioni ed obiettivi di finanza pubblica viene a consolidarsi solo nella seconda metà dell'esercizio finanziario.

La posticipazione al mese di settembre della data di presentazione alle Camere della Decisione di finanza pubblica appare quindi volta a soddisfare l'esigenza di disporre di un quadro previsivo di finanza pubblica più aggiornato rispetto a quello disponibile al 30 giugno (attuale data di presentazione alle Camere del DPEF), anche in relazione alle previsioni sull'evoluzione del gettito tributario, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno spostato in avanti i termini per la presentazione delle dichiarazioni.

L'impostazione del ciclo di bilancio delineata dalla proposta di legge rimane pertanto diretta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).

#### *I rapporti con l'Unione europea.*

Ulteriori novità in tema di ciclo di bilancio attengono ai rapporti con l'Unione europea.

In proposito, nel corso dell'esame in sede referente è emersa l'opportunità di prevedere – sulla scorta di quanto avviene ormai in molti importanti Paesi della UE – un maggiore coinvolgimento del Parla-

mento, nonché delle autonomie territoriali, nella definizione delle opzioni strategiche di politica economica di medio termine da sottoporre agli organi comunitari, atto a favorire il coinvolgimento delle Camere e delle Autonomie sia nelle procedure volte a definire i contenuti dell'aggiornamento del Programma di stabilità, sia nella discussione in merito al parere espresso sugli stessi da parte delle Istituzioni europee.

A tal fine, sono state introdotte due rilevanti innovazioni.

Da una parte, è stato disposto che in sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione, il Governo debba trasmettere alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità; schema che dovrà comprendere sia un quadro generale sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, sia l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali (articolo 9).

Dall'altra, è stato previsto che, in sede di presentazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica di cui all'articolo 12, il Governo debba dare conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

L'obiettivo sotteso a tali innovazioni è quello di prefigurare un più stretto raccordo tra gli strumenti della programmazione interni e quelli europei, rafforzando per tale via una dialettica triangolare tra lo Stato, le Autonomie territoriali e l'Unione europea sia in ordine alle prospettive di medio periodo della finanza pubblica, sia, in generale, sul complesso delle politiche pubbliche che si articolano oggi su più livelli di governo.

#### *La disciplina degli strumenti di finanza pubblica.*

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio sono state affrontate talune que-

stioni inerenti il contenuto degli strumenti di programmazione e attuazione della manovra di finanza pubblica.

#### *I disegni di legge collegati.*

In tale ambito, al fine di delineare un sistema delle decisioni di bilancio in grado di assicurare maggiore ordine e coerenza all'interno del processo decisionale, prevenendo nel contempo il fenomeno, ricorrente negli ultimi anni, di manovre finanziarie realizzate attraverso procedure di decretazione d'urgenza, particolare attenzione è stata posta nei confronti della disciplina dei disegni di legge collegati, che è stata potenziata anche alla luce del restringimento del contenuto della legge di stabilità.

È stato pertanto previsto che i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica — che devono essere preventivamente individuati nella Decisione di finanza pubblica e presentati alle Camere entro il mese di febbraio (e non più, come previsto nel testo approvato dal Senato, entro il 15 novembre) — debbano recare disposizioni omogenee sia per materia, sia per competenza delle amministrazioni; si è inoltre specificato che ciascuno di essi è chiamato a concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia (articolo 2, comma 2, lettera h)).

In ossequio all'autonomia costituzionalmente garantita alle Camere, la definizione delle procedure e dei termini per l'esame dei disegni di legge collegati è stata demandata ai regolamenti parlamenti, i quali, auspicabilmente, dovranno disciplinare la materia tenendo conto della necessità di garantire tempi di esame congrui e certi, compatibili con le esigenze di finanza pubblica.

È evidente come tali innovazioni, se attuate coerentemente anche sul versante

delle procedure parlamentari, siano suscettibili di determinare un impatto rilevante sul piano dei rapporti tra Governo e Parlamento, essendo i disegni di legge collegati strumenti normativi assai importanti ai fini dell'attuazione delle linee d'indirizzo della politica economica, il cui corretto utilizzo appare fondamentale anche ai fini del necessario bilanciamento con la delimitazione del contenuto proprio della legge di stabilità.

*La Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica.*

Tra le ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente volte a garantire un corretto svolgimento della dialettica tra Parlamento ed Esecutivo, deve essere ricordato anche il comma 3 dell'articolo 10, ai sensi del quale il Governo, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi, che rendano necessari interventi correttivi, è tenuto a presentare alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento.

In questa medesima logica di trasparenza delle decisioni di finanza pubblica si innestano, infine, anche le disposizioni introdotte al comma 6 dell'articolo 12, in base alle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, è chiamato a trasmettere alle Camere — ad integrazione della Relazione sull'economia e la finanza pubblica — un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; nel medesimo allegato dovranno altresì essere indicati gli scosta-

menti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

*La legge di stabilità e la copertura finanziaria delle leggi.*

Un complesso di questioni di natura tecnica recanti un impatto rilevante in termini di tenuta dei saldi di bilancio ed attuazione degli interventi di politica economica attiene al contenuto della legge di stabilità e alla copertura finanziaria delle leggi.

*La legge di stabilità.*

Per quanto attiene alla legge di stabilità, la proposta conferma la configurazione « snella » dello strumento, nel quale non potranno essere inserite disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o la rilancio dell'economia, né norme di delega ovvero a carattere ordinamentale ed organizzatorio (previsione quest'ultima rafforzata nel corso dell'esame in sede referente), ferma restando l'inclusione, sopra richiamata, nel contenuto proprio della legge, delle norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza.

Viene altresì confermato il carattere triennale della decisione di finanza pubblica — stante il fatto che essa potrà contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio, e non più nel solo primo anno considerato nel bilancio di previsione — nonché l'indicazione, ove possibile, per le disposizioni normative della legge di stabilità, delle missioni e dei programmi cui si riferiscono.

Alcune innovazioni sono state introdotte in relazione alla copertura finanziaria della legge.

A tale ultimo proposito, una delle novità più rilevanti introdotte nel corso dell'esame in sede referente consiste nell'aver sostanzialmente ripristinato, nel testo della proposta di legge, il contenuto dell'attuale comma 5 dell'articolo 11 della

legge n. 468 del 1978, concernente l'obbligo di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria (ora legge di stabilità), che non era stato invece riprodotto nel testo approvato dal Senato.

Richiamando esplicitamente l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, si è infatti previsto che la legge di stabilità possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando comunque — come specificato dalla Commissione — il « valore positivo del risparmio pubblico ».

Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non potranno in ogni caso concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati nella Decisione di finanza pubblica e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio, è stata invece confermata la scelta del Senato di non riprodurre l'attuale comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 468, che prevede l'indicazione, nella legge finanziaria, della quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno del bilancio pluriennale che non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

Sotto altro profilo, tra le ulteriori novità inerenti il contenuto della legge di stabilità si richiama la previsione di tre tabelle della legge di stabilità, in luogo della tabella unificata prevista nel testo approvato dal Senato; in tale ambito, è stato in particolare disposto che la tabella sostanzialmente corrispondente all'attuale tabella C — nella quale dovranno essere iscritti gli importi, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa per-

manente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità — sia definita al netto delle spese obbligatorie. Le altre due tabelle dovranno invece indicare rispettivamente gli importi, sempre aggregati per programma e missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale (con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni), nonché quelli delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

Nuovo è altresì il meccanismo, introdotto dalla lettera g), del comma 2, dell'articolo 11, in base al quale l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico potrà essere conservato — per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio — nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Nella prospettiva della trasparenza e di una più agevole intelligibilità della decisione di bilancio si colloca, infine, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11, ai sensi della quale al disegno di legge di stabilità dovrà essere allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra.

#### *La copertura finanziaria delle leggi.*

Per quanto concerne, in generale, la copertura finanziaria delle leggi, nel corso dell'esame in sede referente sono state anzitutto meglio precisate le modalità di copertura delle leggi di delega e dei relativi decreti legislativi di attuazione, prevedendosi altresì che la Corte dei conti, conformemente alla prassi esistente in materia,

nella relazione quadrimestrale sulle coperture e le tecniche di quantificazione degli oneri, riferisca sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalle leggi delega.

Sotto altro versante, è stato precisato che la relazione tecnica sugli effetti finanziari delle proposte legislative e degli emendamenti all'esame delle Commissioni parlamentari debba essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla tempistica dei lavori parlamentari, fermo restando, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla richiesta; qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione entro il termine stabilito dovrà inoltre indicarne le ragioni.

È stata infine inserita una norma di chiusura, in base alla quale viene demandato ai Regolamenti parlamentari il compito di disciplinare gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica.

#### *La riforma del bilancio.*

Un ulteriore ampio filone di questioni emerse durante l'esame preliminare della proposta di legge attiene al bilancio dello Stato, la cui riforma si attuerà in più fasi.

La proposta di legge, infatti, da un lato sistematizza le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi finanziari, dall'altro delega il Governo al completamento della riforma, prevedendo anche il graduale passaggio — dopo un periodo di sperimentazione — da una redazione di tale documento in termini di competenza e cassa, ad una redazione in termini di sola cassa.

In particolare, nel confermare la nuova classificazione delle voci di spesa del bilancio in missioni e programmi, la proposta di legge recepisce le innovazioni introdotte in via sperimentale negli ultimi anni relative sia all'ampliamento al triennio dell'orizzonte temporale di programma-

zione, sia alla maggiore flessibilità nella fase di definizione dei programmi di spesa e in quella successiva gestionale.

Nell'ambito dell'articolazione delle voci di spesa in missioni e programmi, l'unità di voto viene spostata ad un livello superiore a quello del macroaggregato, che diventa una ripartizione interna rispetto al programma, che costituisce la nuova unità di voto parlamentare anche per il bilancio triennale.

Particolare rilievo assume altresì la previsione in base alla quale la realizzazione di ciascun programma dovrà essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Una delle maggiori criticità della nuova riclassificazione del bilancio è infatti rinvenibile nella eccessiva frammentazione dei programmi tra più centri di responsabilità. Un ulteriore miglioramento della articolazione del bilancio per programmi — previsto anche ai sensi della delega di cui all'articolo 40 della proposta di legge — potrà pertanto valorizzarne le potenzialità decisionali e propulsive, anche al fine di addivenire ad una revisione in senso funzionale degli stessi assetti organizzativi, idonea a superare compiutamente l'asimmetria tra le strutture del bilancio (i programmi) e l'organizzazione amministrativa (i centri di responsabilità).

Sotto altro profilo, viene confermata la rimodulabilità delle risorse destinate ai programmi di ciascuna missione, con espressa previsione dell'indicazione, nell'ambito del programma, della quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili

In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri saranno pertanto chiamati ad indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e a quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte dovranno essere formulate sulla base della legislazione vigente, con esplicito divieto di previsioni basate sul

mero calcolo della spesa storica incrementale.

La proposta di legge sancisce quindi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione relative anche ai fattori legislativi. Tali rimodulazioni dovranno essere effettuate in via compensativa e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; viene inoltre ribadito il divieto di utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa dovranno essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

In relazione a tale disciplina, occorre ribadire come il riconoscimento, in favore dell'Esecutivo, di un'ampia flessibilità nella allocazione delle risorse iscritte in bilancio si innesti nell'ambito delle linee evolutive emerse negli ultimi anni e appaia come un fattore di modernizzazione del sistema delle decisioni di bilancio, strettamente connesso anche con la modifica in senso funzionale della classificazione delle spese.

Il testo in esame recepisce e sistematizza tali innovazioni in una prospettiva istituzionale volta a rendere coerenti le esigenze di programmazione con le necessità proprie di un ottimale utilizzo delle risorse e di una piena responsabilità gestionale in funzione della valutazione dei risultati.

In questo quadro, l'ampliamento dei margini di flessibilità, oltre a valorizzare il ruolo della legge di bilancio come strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, appare funzionale sia al processo di consolidamento dei conti pubblici, rendendo maggiormente sostenibili gli interventi di contenimento della spesa, sia al processo di riqualificazione della spesa, stante la possibilità di riallocazione delle risorse verso nuove priorità.

Stante la possibilità di incidere, con la legge di bilancio, sulle dotazioni finanziarie dei programmi derivanti anche da autorizzazioni legislative di spesa, nel corso dell'esame in Commissione bilancio

si è ritenuto opportuno provvedere a meglio sistematizzare le nozioni di spese rimodulabili e non rimodulabili.

A seguito delle modifiche introdotte, sono ora definite non rimodulabili le spese per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite « oneri inderogabili », in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Le spese rimodulabili si dividono invece in fattori legislativi — ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio — e spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Un'ulteriore novità introdotta nel corso dell'esame in Commissione, diretta ad accrescere il corredo informativo del bilancio, è costituita dalla previsione, in ciascuno stato di previsione, di una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale (tra i quali il FAS), nella quale devono essere indicate una serie di informazioni di estremo interesse per il Parlamento, quali, ad esempio, il complesso degli stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, nonché gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi

con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale.

Tale scheda dovrà inoltre essere aggiornata semestralmente e trasmessa al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, tenendo conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno.

#### *Il completamento della riforma del bilancio.*

Di ampia portata appaiono, infine, le modifiche introdotte dalla Commissione in relazione al completamento della riforma del bilancio e al passaggio alla redazione di tale documento in termini di sola cassa. Quanto alla prima questione, la principale novità consiste nell'aver ricondotto la revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri — demandata nel testo approvato dal Senato a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze — ad una apposita delega legislativa, che ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio prevede una complessiva revisione sia delle missioni, sia del numero e della struttura dei programmi di spesa.

Tra i criteri direttivi della delega viene in particolare inclusa la « revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire ».

Stante l'ampiezza e la rilevanza di tale principio direttivo — che consente una complessiva riorganizzazione della legislazione sottostante i programmi di spesa, che, come accennato, costituiscono le nuove unità di voto — viene introdotta una specifica procedura parlamentare, in base alla quale con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione di tale principio direttivo, i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il

medesimo contenuto, assumono una natura vincolante.

La delega dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della riforma in esame — fissata al 1° gennaio 2010 — ed entro i successivi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, potranno essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti.

#### *Il passaggio al bilancio di cassa.*

Da ultimo, una delle questioni tecniche di maggior rilievo, sulla quale nel corso delle audizioni e del dibattito sono emerse posizioni differenziate, attiene al passaggio alla redazione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili in termini di sola cassa.

In proposito, nel corso dell'esame in Commissione si è convenuto sull'opportunità di prevedere tempi di realizzazione del passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa sufficientemente ampi e preceduti da un'apposita fase di sperimentazione, le cui risultanze dovranno essere sottoposte alla valutazione del Parlamento.

A tal fine, all'articolo 42 è stata inserita una apposita delega legislativa — da esercitarsi entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della riforma in esame — recante disposizioni e principi direttivi volti anche a prevenire talune possibili criticità connesse a tale innovazione.

Specifici criteri direttivi prevedono pertanto l'adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato, anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni atto ad evitare la formazione di situazioni debitorie; si prevede inoltre la definizione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile, il quale è altresì chiamato a predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di

assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese

Il passaggio al bilancio di cassa sarà comunque preceduto dall'avvio, presso alcune Amministrazioni, di un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari, le cui risultanze dovranno confluire in un apposito rapporto da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Tali accorgimenti, assieme alla previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa, dovrebbero nel complesso garantire un'attuazione ordinata e coerente di quella che può essere definita come una vera e propria rivoluzione contabile.

#### *Il controllo parlamentare sulla finanza pubblica.*

Nel corso dell'esame in Commissione è stata unanimemente condivisa l'esigenza di rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, dotando le Camere di nuovi strumenti di conoscenza e valutazione, che consentano anche una riqualificazione del lavoro parlamentare.

In tale ambito, piuttosto che la costituzione — prevista nel testo approvato dal Senato — di una Commissione bicamerale ad hoc, per la trasparenza dei conti pubblici, prive dei poteri parlamentari di indirizzo e controllo propri delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, nel corso dell'esame in sede referente si è convenuto sull'opportunità di prevedere un potenziamento delle attività di controllo e di verifica sulla finanza pubblica delle Commissioni medesime, da svolgere anche in forma congiunta previa intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Tale attività saranno, in particolare, avviate in seguito alla presentazione del rapporto di cui all'articolo 3 nonché ogniqualvolta le Commissioni parlamentari competenti richiedano al Governo stesso le informazioni utili ad esercitare un con-

trollo costante sull'attuazione della riforma in esame.

Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria — che potrà essere svolta anche in forma congiunta sulla base delle suddette intese — le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere sono chiamate a formulare osservazioni e ad esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

In particolare, al fine di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge — interamente riformulato in sede referente — prevede che i Presidenti di Camera e Senato adottino intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai diversi ambiti connessi al monitoraggio, al controllo e alla verifica degli andamenti di finanza pubblica.

Le suddette attività riguarderanno, inoltre: l'analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di *performance*; la verifica dello stato di attuazione dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica; l'analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile; la verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi; l'analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, e delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica.

Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, sono stata infine confermate le disposizioni di cui all'articolo 6, in base alle quali la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso — sulla base di apposite intese, come specificato dalla Commissione — alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevanti ai fini del controllo della finanza pubblica.

\* \* \*

Nel concludere questa relazione e nel formulare l'auspicio di un prosieguo dell'esame in Assemblea costruttivo e approfondito quale quello svolto in Commissione di merito, voglio solo sottolineare come con la proposta di legge al nostro esame sarà possibile superare definitivamente i limiti di un circuito decisionale della finanza pubblica che, nonostante la previsione di stringenti vincoli incrociati di natura contenutistica e procedimentale, non è ancora riuscito a garantire né una adeguata trasparenza dell'indirizzo politi-

co-finanziario sotteso alle manovre di bilancio, né un livello accettabile di ordine e di coerenza alla manovra finanziaria nelle sue diverse articolazioni e di allocazione delle risorse finanziarie pubbliche secondo un criterio di priorità tra le diverse politiche e ai diversi livelli di governo.

Dovrà essere pertanto compito di questo Parlamento aggiornare e armonizzare le procedure parlamentari con il nuovo assetto della contabilità nazionale delineato nella proposta di legge in esame, nella consapevolezza che le dinamiche del nostro sistema di bilancio non dipenderanno tuttavia solo da questioni tecniche e di ingegneria contabile o procedurale, ma da come le forze politiche, le istituzioni rappresentative e le amministrazioni pubbliche nel loro complesso riusciranno ad attuare con convinzione un disegno riformatore che appare, allo stato, come l'unica strada percorribile per coniugare la perdurante esigenza di risanamento dei conti pubblici con una politica di sviluppo e di sostegno all'economia, assicurando contestualmente la riqualificazione della spesa pubblica all'insegna dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e della verifica dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 2555 e rilevato che:

esso reca una complessiva riforma della disciplina di contabilità, da realizzare anche attraverso l'esercizio di apposite deleghe legislative conferite in materia di adeguamento dei sistemi contabili (articolo 2), di procedure di spesa concernenti le opere pubbliche (articolo 31, comma 8), di completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse (articolo 43) e di riforma e potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (articolo 51); il Governo è infine delegato ad emanare, entro due anni, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria (articolo 52);

nel procedere alla riscrittura della disciplina attualmente vigente, il provvedimento dispone opportunamente l'abrogazione delle principali leggi in materia (articoli 50 e 53), senza tuttavia procedere ad un adeguato coordinamento con la recente legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, cui il presente testo si affianca in più punti;

il progetto di legge in esame — in parte riproponendo norme già esistenti — reca diverse disposizioni che regolano l'esercizio della funzione legislativa in materia di spesa pubblica con riguardo:

*a)* ai contenuti delle leggi: gli articoli 11, 22, 23 e 24 indicano i contenuti della legge di stabilità e di bilancio annuale e pluriennale; l'articolo 18 definisce le modalità di copertura degli oneri legislativamente previsti, anche con riguardo all'istituto della delega legislativa; l'articolo 20 dispone che le leggi che comportino oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico « devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali »;

*b)* alla fase dell'iniziativa legislativa o emendativa: l'articolo 8 prevede che i provvedimenti collegati alla legge di stabilità siano presentati dal Ministro dell'economia; l'articolo 18, ai commi 3 e 6, prevede che « i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa e del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica », e analoga previsione opera anche per i disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL; il comma 13 dello stesso articolo dispone che il Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, « assume le conseguenti iniziative legislative »; l'articolo 40, comma 2, consente di proporre, « attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma »;

c) all'efficacia delle norme di spesa: ai sensi dell'articolo 18, comma 10, « le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia (...) è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni (...) cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data »;

il progetto legislativo individua la propria sfera applicativa in relazioni agli « enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche » individuati dall'ISTAT (articolo 1), così prefigurando la possibilità che esso trovi piena applicazione anche per le Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione (disposta, ad esempio, agli articoli 15 e 35); tale scelta del legislatore va dunque valutata sul piano della compatibilità di ciascuna disposizione con i principi di autonomia che connotano la posizione delle Camere; inoltre, la espressa previsione secondo cui la Decisione di finanza pubblica abbia l'approvazione del Parlamento (articoli 8 e 11) appare influire sulle scelte procedurali di esame parlamentare rimesse ai regolamenti di ciascuna Camera, in ossequio alla loro autonomia normativa; infine, all'articolo 3, si prevede una relazione ministeriale da presentare (non alle Camere ma) direttamente alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento;

il provvedimento consente, agli articoli 2, 43 e 52, sul modello già delineato dalla legge n. 42 del 2009, la possibilità di trasmettere una seconda volta alle Camere gli schemi dei decreti legislativi ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari; tale meccanismo — diversamente dalla consolidata prassi del « doppio parere parlamentare » — non è finalizzato all'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni parlamentari ma dà vita ad una nuova fase che si apre con comunicazioni del Governo « davanti a ciascuna Camera »;

infine, il testo in esame adotta talune formulazioni imprecise (ad esempio, l'articolo 4, comma 2, lettera *b*), utilizza l'espressione « metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative », che sembrerebbe fare riferimento invece alla quantificazione delle spese conseguenti alle innovazioni legislative; alcune disposizioni, come l'articolo 6, si riferiscono al bilancio senza però specificare quando si tratti del bilancio dello Stato; l'articolo 10, comma 4, dispone che le linee guida elaborate dal Governo siano trasmesse alle Camere dopo aver « acquisito il parere » della Conferenza unificata, senza precisare cosa avviene in caso di mancata espressione del parere medesimo);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 52 — che delega il Governo « ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo

14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente», prevedendo altresì anche la possibilità di esercitare una delega correttiva ed integrativa – si proceda ad esplicitare la natura meramente compilativa dell'attività di redazione affidata all'Esecutivo; in alternativa, si indichino espressamente i principi e criteri direttivi della delega, del tutto assenti nella disposizione in oggetto che, nella sua formulazione testuale, non appare intendersi limitata alla mera attività di redazione di testi unici compilativi; ciò in virtù dell'espresso riferimento alla possibilità di « modifica delle disposizioni di legge preesistenti » e del richiamo all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (norma riferita ai decreti legislativi) e non all'articolo 17-*bis* della medesima legge (norma introdotta dalla recente legge n. 69 del 2009, proprio allo scopo di consentire all'Esecutivo di raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei mediante testi unici compilativi);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 4 – che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici – si valuti l'esigenza di prevedere espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di Presidenza, come avviene usualmente nelle norme istitutive di Commissioni bicamerali; al riguardo, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di esplicitare la partecipazione paritaria di deputati e senatori a tale organo, verificando altresì se sia opportuno discostarsi espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non invece tra maggioranza e opposizioni, come attualmente dispone l'articolo in esame);

si sostituiscano le norme dell'articolo 50, commi 1 e 4 – che dispongono l'abrogazione di numerosi articoli del regio decreto n. 2440 del 1923 e l'intera legge n. 64 del 1955 – con la previsione della sola abrogazione dell'articolo 80 del citato regio decreto, che risulta essere tra le norme abrogande l'unica tuttora in vigore, mentre tutte le altre disposizioni sono già state abrogate dalla legge n. 468 del 1978; si tenga conto, peraltro, che il medesimo regio decreto n. 2440 non risulta compreso tra gli atti elencati nell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo n. 118 (attualmente all'esame, per il parere, della Commissione parlamentare per la semplificazione) che indica, in attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

all'articolo 26, comma 2, si corregga il richiamo normativo contenuto nelle lettere *a)* e *b)*, ove compare il riferimento all'articolo 21 della medesima legge e non all'articolo 22, come sarebbe corretto;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad un complessivo coordinamento della proposta di legge in esame con quanto statuito dalla legge n. 42 del 2009 tenendo conto, in particolare, dei seguenti punti di contatto tra i due corpi normativi:

a) l'articolo 1, comma 4, qualifica le norme della legge ed i relativi decreti attuativi come principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 qualifica le proprie disposizioni come «volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica»;

b) la delega di cui all'articolo 2 incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42;

c) la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto riguarda i profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni;

d) l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42;

e) l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità, come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;

all'articolo 18, comma 10 – ove si prevede che «le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi», con l'ulteriore conseguenza che, una volta accertato con decreto dirigenziale l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, le medesime disposizioni «cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso» – dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire come il suddetto meccanismo operi con riguardo a disposizioni che conferiscono un diritto soggettivo all'erogazione della spesa;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 2 – ove ci si discosta dalla definizione di carattere generale di «amministrazioni pubbliche» contenuta nel

decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di adottare una diversa nozione, secondo cui « per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) » – dovrebbe valutarsi l'esigenza di precisare l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nella legge con specifico riguardo agli organi costituzionali, atteso che essi sono stati in passato sempre compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto ciascun anno dall'ISTAT (da ultimo, si veda il comunicato 31 luglio 2009); in particolare, dovrebbe chiarirsi la sfera di operatività delle disposizioni che fanno specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche (articoli 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 43, 45, 49, 51) ovvero alle amministrazioni centrali (15 e 40), alle amministrazioni dello Stato (articolo 42), alle amministrazioni statali (articolo 30 e 47), alle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (articolo 11) e alle amministrazione centrale e periferica (articolo 50);

all'articolo 2, commi 3 e 4, e, analogamente, all'articolo 43, commi 3 e 4, nonché all'articolo 51, comma 2 ed all'articolo 52, comma 2 – che recano procedure di delega in buona parte analoghe a quelle previste dalla legge n. 42 del 2009 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in esame al fine di individuare:

*a)* i termini per l'invio degli schemi di decreti legislativi al Parlamento ed eventualmente alla Conferenza unificata, formulando la disposizione in coerenza con la regola secondo cui il testo trasmesso alle Camere per il parere deve aver completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, comprensiva del parere del Consiglio di Stato;

*b)* i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa delegata in seno al Governo;

all'articolo 11, comma 5 – ove si specifica la previsione dell'articolo 8, comma 3, esplicitando che si ha riguardo alla « Decisione di cui all'articolo 10, come deliberata dal Parlamento » – dovrebbe verificarsi se sia opportuno discostarsi dalla formulazione attualmente presente nell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978, con riguardo al DPEF (presentato alle Camere « ai fini delle conseguenti deliberazioni »), al fine di lasciare del tutto impregiudicate le scelte procedurali di esame della citata Decisione da parte di ciascuna Camera;

all'articolo 30 – che riprende i contenuti dell'articolo 9-*bis* della legge n. 468 del 1978 sul fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa – dovrebbe verificarsi l'opportunità di reintrodurre la comunicazione alle Camere dei decreti ministeriali finalizzati al trasferimento di somme dal fondo alle specifiche autorizzazioni di cassa, che nel testo in esame viene invece omessa;

all'articolo 43, comma 4 – che non richiama esplicitamente alcun meccanismo che operi in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ivi prevista in sede di Conferenza unificata, come invece è stabilito dall'articolo 2, comma 4 – dovrebbe valutarsi l'opportunità

di chiarire gli effetti dell'eventuale mancanza della suddetta intesa sull'esercizio della delega, eventualmente in termini analoghi a quanto disposto dal citato articolo 2; ciò al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti piuttosto recenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della « mancata intesa »); peraltro, la previa intesa prevista, finalizzata ad una stesura di un testo condiviso tra Governo statale e Giunte regionali, rende potenzialmente meno incisivo il successivo parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;

all'articolo 51, comma 1, lettera c) — che reca un principio di delega che appare generico in quanto si limita a delegare il Governo a prevedere sanzioni pecuniarie — dovrebbe valutarsi l'esigenza di indicare criteri per l'individuazione di limiti minimi e massimi di tali sanzioni a carico dei dirigenti delle amministrazioni.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e, in altra parte, alla materia « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », che il terzo comma dell'articolo 117 e il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

richiamato l'articolo 1, comma 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni recate dal provvedimento e dai relativi decreti legislativi

nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;

rilevato che anche l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) qualifica le proprie disposizioni come « volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica »;

rilevato, altresì, che il provvedimento in esame e la legge n. 42 del 2009 hanno anche altri punti di potenziale sovrapposizione: in particolare, la delega in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 2 del testo in esame incide sui medesimi oggetti della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 42; la disciplina delle banche dati prevista dagli articoli 6, 14 e 15, non è del tutto armonica con quanto disposto in materia di banche dati dalla legge n. 42 per quanto attiene ai profili inerenti le sedi e gli organismi istituzionali incaricati di gestirle, nonché per quanto riguarda le diverse procedure previste con riferimento al coinvolgimento delle autonomie territoriali nella gestione delle informazioni; l'articolo 9 disciplina forme di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, materia già oggetto degli articoli 5 e 17 della legge n. 42; l'articolo 10, comma 2, lettera e), e l'articolo 11, comma 3, lettera i), individuano specifici contenuti della « Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità », come tali suscettibili di apportare una modifica non testuale all'articolo 18 della citata legge in materia di federalismo fiscale;

ravvisata pertanto l'esigenza di coordinare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009;

evidenziato che l'articolo 13 del testo in esame richiama, in via generale, le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), e terzo comma della Costituzione, di cui il titolo IV del provvedimento in esame costituisce l'attuazione, e segnalata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore precisione le singole disposizioni costituzionali (materie) cui si intende dare attuazione;

richiamato l'articolo 17, comma 2, che — al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale — rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, prevedendo che sia assicurata comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

ricordata in proposito la sentenza n. 270 del 2005 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei cinque membri del

collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, rilevando che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di « ricerca scientifica » che di « tutela della salute », non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

rilevato che diverse disposizioni del provvedimento in esame riguardano le Camere, con profili che attengono, in qualche caso, anche alla loro autonomia: i commi 1 e 2 dell'articolo 1, infatti, individuano l'ambito di applicazione della legge nel « settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche » individuate dall'ISTAT — che include anche gli organi costituzionali — prefigurando così la possibilità che esso trovi applicazione anche alle Assemblee parlamentari, salvo i casi di espressa esclusione di cui agli articoli 15, comma 5, e 35, comma 1;

evidenziata, pertanto, la necessità di precisare che le disposizioni del provvedimento sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

rilevato che l'articolo 4, nell'istituire la « Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici », ne detta una disciplina che, al contrario di quanto generalmente avviene in caso di istituzione di Commissioni bicamerali, non indica espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; non esplicita che l'organo dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e si discosta espressamente dal criterio secondo cui la composizione delle Commissioni bicamerali avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni, come invece dispone l'articolo in esame);

ritenuto opportuno, all'articolo 4, rivedere la disciplina relativa alla composizione e organizzazione della Commissione parlamentare ivi prevista, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

considerato che l'articolo 18, comma 3, prevede che gli emendamenti del relatore che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato che tale disposizione può incidere in modo significativo sull'attività emendativa dei parlamentari, la quale trova un fonda-

mento nell'articolo 71 della Costituzione ed è, in ogni caso, disciplinata dai regolamenti parlamentari;

rilevato che l'articolo 52 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, « anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente », ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione, e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

rilevato che appare opportuno precisare che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. armonizzare il provvedimento in esame con la legge n. 42 del 2009 (delega per il federalismo fiscale) eventualmente anche attraverso la riformulazione delle disposizioni del testo in esame in forma di novella alla legge n. 42 del 2009, al fine di evitare potenziali sovrapposizioni normative;

2. precisare che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicate dagli organi costituzionali solo in quanto da essi ritenute compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione;

3. rivedere la disciplina relativa alla composizione e all'organizzazione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4, indicando espressamente le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza; esplicitando la composizione paritaria dell'organo, con la precisazione che esso dovrà essere costituito di un ugual numero di deputati e senatori; e stabilendo che la composizione avviene secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi (e non tra maggioranza e opposizioni);

4. all'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole da: « Al fine » fino a « Servizio sanitario nazionale » e da: « assicurando comunque » fino alla fine del comma;

5. sopprimere, all'articolo 18, comma 3, il riferimento agli emendamenti del relatore;

6. precisare, all'articolo 52, comma 1, che l'attività di redazione del testo unico affidata all'esecutivo ha finalità meramente compilativa e che pertanto le modifiche delle disposizioni di legge preesistenti devono limitarsi ad assicurare il coordinamento formale delle disposizioni raccolte nel testo unico.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che l'articolo 10, comma 8, prevede che in caso di mancata comunicazione dei dati previsti dal comma 7 del medesimo articolo sia applicata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato;

osservato che l'articolo 49, comma 1, dispone che, nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che prevedano quale soggetto debitore un'amministrazione pubblica, sia inserita un'apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare, in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al MEF, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione dell'ammontare della stessa, del piano delle erogazioni e del piano di ammortamento, con distinta evidenza della quota capitale e della quota interessi; il comma 2 prevede che, in caso di inadempienza, all'istituto finanziatore si applica una sanzione pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione;

rilevato altresì che, all'articolo 49, comma 1, appare opportuno sopprimere le parole « al massimo », risultando formalmente più corretto prevedere che la comunicazione debba avvenire « entro dieci giorni dalla stipula »; che al medesimo comma, inoltre, occorrerebbe chiarire, nel caso in cui le parole « ove disponibile » debbano intendersi riferite al solo piano di ammortamento, se tale formulazione non rischi di lasciare alle parti la disponibilità circa la redazione o meno del piano; che andrebbe altresì chiarito che il piano di ammortamento non debba essere comunicato quando sia escluso dalla natura dell'operazione;

osservato che, all'articolo 49, comma 2, appare inutile la distinzione fra ritardo e omissione;

rilevato quindi che l'articolo 51 contiene la delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa; in particolare, la lettera *b*) prevede la condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa; la lettera *c*) dispone quindi la previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b*) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

ritenuto opportuno che, all'articolo 51, comma 1, lettera *c*) sia precisato se si faccia riferimento ad una sanzione pecuniaria di carattere penale o amministrativo, e che siano fornite indicazioni sulla configurazione della sanzione medesima, ad esempio prevedendo un minimo e un massimo;

ritenuto infine opportuno, con riferimento agli articoli 10, comma 8 e 49, comma 2, prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi per assicurare comunque l'adempimento degli obblighi previsti, anche rafforzando, in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 49, comma 2, i poteri di controllo della Banca d'Italia;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, all'articolo 49, comma 2 e all'articolo 51, comma 1, lettere *b*) e *c*), come indicato in premessa.

---

#### PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante « Legge di contabilità e finanza pubblica »;

condivisa la finalità di adeguare la cornice normativa che regola la finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali ed ai vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea;

sottolineata l'esigenza che le nuove unità di voto che saranno soggette all'approvazione parlamentare nell'ambito dello stato di previsione di ciascun dicastero siano tali da rendere intellegibile la natura e la funzionalità dell'intervento finanziario;

ribadita la necessità che gli accantonamenti finalizzati all'adempimento di obblighi internazionali non siano altrimenti utilizzati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ulteriormente la preclusione dell'utilizzo per finalità difformi degli accantonamenti per l'adempimento di obblighi internazionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*).

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2555, approvata dal Senato, recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

sottolineato il notevole rilievo della proposta di legge, la quale realizza un'importante riforma della disciplina di contabilità nazionale, volta ad adeguare il contesto normativo in materia al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione;

evidenziato come la riforma modifichi la tempistica e gli strumenti della programmazione finanziaria, rafforzando ulteriormente il principio della programmazione finanziaria triennale che è già stato seguito dal Governo negli interventi di politica economica finora posti in essere nel corso della legislatura;

sottolineato come l'intervento legislativo si inserisca nel generale contesto della riforma in senso federalista del sistema fiscale nazionale, ed intenda dunque disciplinare il coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali ed il coinvolgimento dei diversi livelli di governo nell'elaborazione degli obiettivi programmatici, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari e della fissazione del quadro di riferimento normativo del Patto di stabilità interno;

evidenziato come la proposta intenda rafforzare gli strumenti di controllo sulla spesa e sugli andamenti di finanza pubblica, ed incrementare il livello di trasparenza dei conti pubblici, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi parlamentari, nonché stabilendo, all'articolo 6, il principio dell'accesso da parte della Camera e del Senato a tutte le banche dati rilevanti per la finanza pubblica;

sottolineato come l'intervento legislativo intenda potenziare gli strumenti di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali, individuando un sistema di indicatori di risultato,

riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodi comuni alle diverse amministrazioni pubbliche, nonché introdurre meccanismi di più razionale programmazione dei flussi finanziari;

rilevato positivamente come l'articolo 10 della proposta di legge, il quale disciplina la Decisione di finanza pubblica (DFP) che sostituirà il Documento di programmazione economico – finanziaria, preveda opportunamente, alla lettera *b*) del comma 1, che la predetta Decisione riporti anche la previsione tendenziale, a legislazione vigente, del valore della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, recependo normativamente una prassi affermatasi nei documenti di programmazione;

sottolineato inoltre come l'articolo 10, comma 1, lettera *e*), stabilisca che la DFP debba indicare, tra gli obiettivi programmatici per ciascun anno, anche l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente, rafforzando in tal modo il valore programmatico della stessa DFP;

evidenziata la norma recata dal comma 1 dell'articolo 15, la quale prevede che la Ragioneria generale dello Stato consenta l'accesso e l'invio alle Camere, in formato elettronico elaborabile, dei dati contenuti nella banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, contenente i dati relativi ai bilanci di previsione, ai conti consuntivi ed alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie per l'attuazione della legge;

richiamata altresì positivamente la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, secondo cui il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a pubblicare mensilmente un rapporto sull'andamento delle entrate tributarie e contributive ed a pubblicare per ogni trimestre elaborazioni riguardanti il monitoraggio degli effetti sulle entrate delle principali misure tributarie adottate e l'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione;

evidenziato come il comma 9 dell'articolo 22 preveda che ciascuno stato di previsione sia accompagnato da una nota integrativa al bilancio di previsione che illustri, con riferimento alle previsioni di entrata, i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, e specifici, per ciascun titolo delle entrate, la quota di risorse avente carattere ricorrente o meno, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti – con separata indicazione delle disposizioni introdotte nell'esercizio – recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti, fornendo in tal modo importanti elementi informativi al Parlamento ai fini della valutazione e programmazione delle scelte legislative in materia tributaria;

rilevata l'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'intervento legislativo in esame e le norme della legge n. 42 del 2009,

recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni tali da ostacolare il processo di realizzazione della riforma del sistema fiscale in senso federalista, la quale costituisce un elemento cardine dell'intera politica economica e fiscale del Governo lungo l'intero arco della legislatura;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 2, che conferiscono una delega legislativa al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, della legge n. 42 del 2009, la quale contiene principi e criteri direttivi che concernono materia analoga, prevedendo che il Governo proceda, attraverso i decreti legislativi delegati, alla individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali;

*b)* sempre con riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i principi di delega di cui alle lettere *d)* ed *f)* del comma 2, che prevedono, rispettivamente, l'affiancamento, in via sperimentale, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria, di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, ispirati a criteri comuni, e la definizione di un sistema di indicatori di risultato riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri comuni alle diverse amministrazioni, con i principi di delega, sostanzialmente analoghi, di cui all'articolo 43, comma 2, lettere *a)* ed *l)*, relativi al completamento della riforma del bilancio;

*c)* con riferimento all'articolo 4, che istituisce la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne i criteri di composizione, prevedendo che essa rispecchi la proporzione dei gruppi parlamentari, e non, come prevede attualmente il comma 2 della disposizione, la rappresentanza proporzionale della « maggioranza » e delle « opposizioni », nozioni, queste ultime, che potrebbero non risultare di univoca interpretazione;

*d)* con riferimento all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio i meccanismi di coordinamento della finanza pubblica, in coerenza con le previsioni della legge n. 42 del 2009, in particolare ribadendo la necessità di mantenere uno stretto legame tra la procedura relativa al Patto di stabilità e quella relativa al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 42, definendo nella DFP, per entrambe le procedure, gli obiettivi di comparto, previa adeguata conclusione dei processi di concertazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, e prevedendo altresì che la manovra finanziaria relativa ai livelli

decentrati di governo, da attuarsi eventualmente attraverso uno specifico provvedimento collegato, sia approvata in tempo utile affinché questi ultimi possano approvare i propri bilanci entro la fine dell'anno solare;

e) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni, ivi contenute, relative all'evidenziazione nella DFP degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, con quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, il quale prevede che la definizione, per ciascun livello di governo territoriale, del livello programmato dei saldi da rispettare, delle modalità di ricorso al debito, nonché dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, avvenga mediante norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica che il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, è chiamato a proporre nell'ambito del disegno di legge finanziaria in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria;

f) con riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la lettera g), la quale prevede che la DFP debba riportare anche la disaggregazione degli obiettivi programmatici della manovra finanziaria con riferimento alle entrate e alle spese, eventualmente prevedendo che tale indicazione disaggregata sia realizzata in modo graduale.

---

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminate le proposte di legge C. 2555, approvata dal Senato, « Legge di contabilità e finanza pubblica » e C. 659 D'Antona;

ritenuto che essa realizza una incisiva opera di modernizzazione del contesto normativo di governo della finanza pubblica che consente l'adeguamento dello stesso al nuovo assetto costituzionale dei rapporti dello Stato con gli enti territoriali, da un lato, e con le istituzioni e gli organismi comunitari dall'altro;

considerato che, mentre consente di superare una fase nella quale l'esame dei provvedimenti di bilancio è stata, a volte, occasione per interventi parziali, particolaristici e microsettoriali, il provvedimento esaminato fornisce al contempo alla manovra finanziaria, grazie all'orizzonte temporale di riferimento, quella stabilità che è essenziale per proseguire efficacemente nella politica di risanamento dei conti del Paese;

ritenuto, altresì, che il testo esaminato presenti rilevanti profili di connessione con materie che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, com'è il caso, ad esempio, della delega legislativa prevista all'articolo 31, commi 8 e 9, in materia di controlli, di monitoraggio e di informazione sui flussi di spesa pubblica per la realizzazione delle opere pubbliche e sullo stato di avanzamento dei relativi lavori;

considerato, infine, che, sempre con riferimento ai profili di stretto interesse della VIII Commissione, nel provvedimento esaminato è solo in parte confermato il quadro normativo vigente in ordine ai documenti che, dopo essere predisposti dal Governo, devono essere allegati alla Decisione di finanza pubblica, vale a dire all'atto sostitutivo dell'attuale DPEF;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 10, dopo il comma 9, sia inserito un comma nel quale sia previsto che il documento predisposto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è allegato alla Decisione di finanza pubblica;

sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che le attività di selezione dei progetti e di definizione delle opere prioritarie, indicate all'articolo 31, comma 9, lettera *a*), avvengano – almeno per quanto riguarda le infrastrutture strategiche – in coerenza con il quadro programmatico delineato, quantomeno, dal Programma infrastrutture strategiche, previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta « legge-obiettivo ») ed espressamente richiamato dall'articolo 10, comma 8 dello stesso provvedimento in esame. Conseguentemente, sia espressamente previsto nel provvedimento esaminato che gli schemi di decreti legislativi, di cui all'articolo 31, comma 8, siano sottoposti oltre che alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto all'articolo 12, comma 3, che la relazione, da predisporre a cura del Ministro dello sviluppo economico e da presentare annualmente alle Camere, sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, sia redatta, con riferimento alle ricadute in termini di sostenibilità ambientale, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, sia previsto che tale relazione sia sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

sia espressamente previsto che il documento di previsione delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali sia allegato al disegno di legge di bilancio, per dare effettività a quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, in merito alle risultanze delle spese relative ai medesimi programmi da allegare al rendiconto generale dello stato.

---

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge di contabilità e finanza pubblica, C 2555;

tenuto conto che il coordinamento delle politiche economiche costituisce, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Trattato istitutivo della Comunità europea, uno degli strumenti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione europea;

rilevato che, a partire dal 2005, l'Unione europea si è dotata di un ciclo di *governance* economica triennale, strettamente connesso alla Strategia di Lisbona, che si fonda sulle linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, contenenti i grandi orientamenti per le politiche economiche e gli indirizzi di massima per l'occupazione;

considerato, altresì, che in coerenza con le linee direttrici, gli Stati membri definiscono programmi di riforma nazionali di durata triennale e riferiscono annualmente alla Commissione europea in merito alla relativa attuazione;

tenuto conto della disciplina del Patto di stabilità e crescita di cui ai regolamenti del Consiglio n. 1466/97 e 1467/97 del 7 luglio 1997 e successive modificazioni ed, in particolare, dell'obbligo per gli Stati che hanno adottato la moneta unica di presentare annualmente un Programma di stabilità;

sottolineata l'esigenza che il ciclo di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e gli strumenti di attuazione previsti dalla proposta di legge in esame siano pienamente coerenti con gli obiettivi e i parametri fissati dall'Unione europea nell'ambito del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e in applicazione della disciplina del Patto di Stabilità e crescita;

rilevata, conseguentemente, la necessità che le Camere siano pienamente e tempestivamente coinvolte nella predisposizione del programma di stabilità e dei relativi aggiornamenti annuali nonché del programma nazionale di riforma e delle relazioni annuali di attuazione;

rilevato che il disegno di legge comunitaria 2009, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, già reca una specifica disciplina volta ad assicurare che il programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona sia sottoposto alle Camere prima della trasmissione alle Istituzioni dell'UE,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della proposta di legge in esame, deve essere coerente con gli obiettivi fissati dalle Linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione adottate dall'Unione europea, nonché con i programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'obbligo per il Governo di sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, prima della trasmissione alla Commissione europea, l'aggiornamento annuale del programma di stabilità, specificando altresì nella disposizione che lo stesso deve contenere anche indicazioni di massima in ordine alla composizione degli interventi di finanza pubblica;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, nel senso di specificare che l'aggiornamento viene presentato non solo alla Commissione europea

ma anche al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in termini così più coerenti con l'articolo 3 del regolamento CE n. 1466/1997.

---

## PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2555 « Legge di contabilità e finanza pubblica » approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;

considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;

considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;

valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;

rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che, intervengono sul medesimo tema;

ritenuto che:

il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie « sistema contabile dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica », rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo

comma, lett. *g*), Cost.) e « coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (articolo 117, secondo comma, lettera *r*), Cost.);

valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di « tutela della salute » e di « ricerca scientifica » non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) le disposizioni della proposta di legge siano coordinate con la legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento ai costi *standard* e al Patto di convergenza;

2) si preveda che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto degli obiettivi conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente;

3) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCCS di diritto pubblico.

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2555  
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

## ART. 1.

*(Principi di coordinamento e ambito di riferimento).*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica **secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi**, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi **nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42**, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, **secondo comma**, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

## TITOLO I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

## ART. 1.

*(Principi di coordinamento e ambito di riferimento).*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi **dell'articolo 117** della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali.

**5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.**

## ART. 2.

*(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).*

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

## ART. 2.

*(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili).*

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, **ad esclusione delle regioni e degli enti locali**, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, **in via sperimentale**, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati e **la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali**.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.**

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino

riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

**4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.**

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventidue componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante ciascuno per il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, come invitati permanenti, e la Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee

riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

*Soppresso*

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da **ventitré** componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, **della difesa**, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

e) *identica*.

**6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica »;**

**b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:**

**« h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie co-**

6. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, **in particolare** per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

muni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e*), in caso di mancato rispetto di tale termine »;

*c*) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: « e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera *h*) » sono soppresse;

*d*) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: « Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema » sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 »;

*e*) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « l'esercizio della delega » sono inserite le seguenti: « o successivamente »;

*f*) all'articolo 4, comma 1, le parole: « trenta componenti e » sono sostituite dalle seguenti: « trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT e, per i restanti trenta componenti, ».

7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. *Identico.*

## ART. 3.

*(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).*

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, **di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, insieme** alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, presenta alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario dei due rami del Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge. Il rapporto è centrato sull'avanzamento e sulla messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato.

## ART. 3.

*(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).*

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze **trasmette, in allegato** alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge **con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione** della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e **dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge.**

## TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA  
E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

## ART. 4.

*(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici).*

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere in modo da garantire la rappresentanza proporzionale della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione esprime indirizzi:

a) sul contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) sulle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) sulle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) sull'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul

## TITOLO II

MISURE PER LA TRASPARENZA  
E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

## ART. 4.

*(Controllo parlamentare).*

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adegua-

monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;

*e)* su ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.

**mento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;**

*c)* **analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;**

*d)* **verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;**

*e)* **analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.**

## ART. 5.

*(Criteri di nomina  
del Presidente dell'ISTAT).*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate ».

**2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dalla nuova nomina successiva a quella cui procedere alla data di entrata in vigore della presente legge.**

## ART. 5.

*(Criteri di nomina  
del Presidente dell'ISTAT).*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La **designazione effettuata dal Governo** è sottoposta al **previo** parere delle Commissioni parlamentari **competenti, che** possono procedere all'audizione **della persona designata. La nomina è subordinata al** parere favorevole espresso **dalle predette Commissioni a** maggioranza dei due terzi dei componenti ».

*Soppresso*

## ART. 6.

*(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).*

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno di legge che per il testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 6.

*(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi).*

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, **sulla base di apposite intese**, alle banche dati **delle amministrazioni pubbliche** e ad ogni altra fonte informativa **gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo** della finanza pubblica.

2. **Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati**, in formato elettronico elaborabile, **i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi** allegati.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, **il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti**.

**ART. 7.**

*(Struttura unica di supporto tecnico).*

**1. Gli elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare della finanza pubblica sono forniti da un'unica, apposita struttura di supporto, istituita d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

*Soppresso*

## TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI  
DI FINANZA PUBBLICA

## ART. 8.

*(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).*

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;

b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 novembre;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e

## TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI  
DI FINANZA PUBBLICA

## ART. 7.

*(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio).*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) la Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il **15** settembre di ogni anno;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) i **disegni di legge** collegati alla **manovra di finanza pubblica**, da presentare alle Camere entro il **mese di febbraio**;

f) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare **al Consiglio dell'Unione europea** e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;

g) *identica.*

3. I documenti di cui al comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere b) e

*g)*, sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera *b)* è presentato alle Camere dal Governo per la sua approvazione.

*g)*, sono presentati alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui alla lettera *b)* è presentato alle Camere dal Governo per **le conseguenti deliberazioni parlamentari.**

## ART. 9.

*(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.

**2. Il coordinamento della finanza pubblica si realizza attraverso strumenti da individuare in sede di attuazione del federalismo fiscale in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge. Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

3. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

4. In sede di Conferenza unificata vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

5. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 4, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento

## ART. 8.

*(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali).*

1. *Identico.*

*Soppresso*

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *m*), nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, definiti nella Decisione di finanza pubblica, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. In sede di Conferenza unificata **di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata »**, vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza unificata, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento

delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

**6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione ai sensi del comma 7, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.**

**7. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.**

delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

*Soppresso*

*Soppresso*

**ART. 9.**

*(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).*

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

## ART. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, **tendenziali e** programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici **tendenziali e** programmatici;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in

## ART. 10.

(Decisione di finanza pubblica).

1. La Decisione di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi **alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale**. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. *Identico:*

a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici programmatici;

b) *identica;*

corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, infine, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, **al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche**, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, **a fini conoscitivi**, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;

f) **in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del Patto di stabilità interno, nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;**

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1 e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**g) a fini conoscitivi, le previsioni in termini programmatici della disaggregazione degli obiettivi di cui alla lettera e) con riferimento alle entrate e alle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche;**

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera b).

g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, **con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali**, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

*soppressa*

h) l'indicazione di eventuali **disegni di legge** collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia **e per competenza delle amministrazioni**, e **concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzativo ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;**

i) *identica.*

**3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniquale intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.**

**4. Identico.**

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 12, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Programma di stabilità.

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. **In apposita relazione, allegata alla Decisione di cui al comma 1, deve essere fornita analogo dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.**

5. Entro il 15 luglio il Governo, **tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42**, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata « Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica », per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

*Soppresso*

6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

7. *Identico.*

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione **amministrativa** pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

9. *Identico.*

## ART. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzativo. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

## ART. 11.

(Manovra di finanza pubblica).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. **È fatto salvo quanto previsto dalla**

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 19 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, delle singole autorizzazioni legislative di spesa o di quote di esse, con le relative aggregazioni per programma e per missione, sia di parte corrente sia di conto capitale, che sono rifinanziate, ridotte e rimodulate anche per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente che possono essere determinate in apposita tabella sono quelle di natura permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità ai sensi della legislazione vigente;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

f) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

**legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;**

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, **della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;**

e) **gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;**

f) **gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;**

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. **Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;**

*h) identica;*

g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c);

h) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 18, comma 13;

i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della presente legge, e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

5. Le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con le

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, **fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);**

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

m) le norme **eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 5, nonché** a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.**

**5. Identico.**

**6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.**

**7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6,** le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese

regole determinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *f*), nella Decisione di cui all'articolo 10, come deliberata dal Parlamento.

6. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *h*), del presente articolo.

7. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

8. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

9. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, le parole: « ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo » sono soppresse.

medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con **gli obiettivi determinati** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e*), nella Decisione di cui all'articolo 10, **come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.**

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *l*), del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. *Identico.*

*Soppresso*

## ART. 12.

*(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).*

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:

a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;

b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;

c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura;

**d) le informazioni sui conti consuntivi delle aziende di servizi delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sui conti consolidati con i risultati di gestione delle aziende controllate dalle stesse amministrazioni pubbliche.**

2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della

## ART. 12.

*(Relazione sull'economia e la finanza pubblica).*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

*soppressa*

2. *Identico.*

scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.

3. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

4. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono espone, con riferimento ai dati di consuntivo, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

**3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.**

**4. Identico.**

5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono espone, con riferimento **agli ultimi** dati di consuntivo **disponibili**, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

**6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1° luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.**

5. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, la parola: « marzo » è sostituita dalla seguente: « aprile ».

**7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.**

## TITOLO IV

## MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

## ART. 13.

*(Attuazione dell'articolo 117  
della Costituzione).*

**1. Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera r), e terzo comma, della Costituzione.**

## TITOLO IV

## MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

*Soppresso*

## ART. 14.

*(Banca dati  
delle amministrazioni pubbliche).*

1. **A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, e del correlato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del presente articolo**, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze — **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge.

2. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata **dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato** anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con

## ART. 13.

*(Banca dati  
delle amministrazioni pubbliche).*

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **sentiti la Conferenza unificata e il CNIPA**, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.**

2. **In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza unificata** relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la

altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a **5 milioni di euro per l'anno 2009**, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a **10 milioni di euro per l'anno 2010**, **11 milioni di euro per l'anno 2011** e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

## ART. 15.

*(Controllo e monitoraggio  
dei conti pubblici).*

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

**b) valutare la coerenza dei bilanci di previsione delle amministrazioni pubbliche, consolidati per sottosettori, con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;**

c) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di cui alla lettera b) e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

d) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

e) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

## ART. 14.

*(Controllo e monitoraggio  
dei conti pubblici).*

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) *identica;*

*soppressa*

**b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;**

c) *identica;*

**d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali**

f) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di

utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato « Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza » di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. *Identico.*

3. Entro il 31 maggio, il **30 settembre** e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa riferito, rispettivamente a tutto il primo, il secondo e il terzo trimestre dell'anno, alle amministrazioni pubbliche e l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il **30 settembre** riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di

smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. **In apposito allegato a ciascuna relazione trimestrale è riportato lo stato di attuazione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali. In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.**

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari, sulle entrate, delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

4. **Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono** a monitorare, **rispettivamente**, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare **con** cadenza mensile un rapporto su tale andamento. **Il Dipartimento delle finanze** provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari **sul lato delle** entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e **dai** principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

5. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 6, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoriери o cassieri, **i dati concernenti** tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesoriери e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

6. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

8. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 8, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 5, 6 e 8 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 3 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 5.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

## ART. 16.

*(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).*

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 14, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 15 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

## ART. 15.

*(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici).*

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

2. *Identico.*

3. **Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al Patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi**

2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.

4. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il « ricalcolo delle spese per funzioni » e le « esternalizzazioni dei servizi », previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 agosto 2009, e dai successivi decreti recanti le modalità relative alle certificazioni concernenti i rendiconti al bilancio delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

## ART. 17.

*(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività revisori e sindaci).*

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la composizione numerica e i requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le leggi regionali approvate in attuazione dei principi di cui al comma 2 trovano applicazione all'atto del rinnovo del collegio dei revisori o del collegio sindacale interessati.

4. I collegi di cui ai commi 1 e 2 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

## ART. 16.

*(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività **di** revisori e sindaci).*

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502**, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

*Soppresso*

*Soppresso*

2. I collegi di cui **al comma 1** devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

## TITOLO V

## LA COPERTURA DELLE LEGGI

## ART. 18.

*(Copertura finanziaria delle leggi).*

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 19, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di

## TITOLO V

LA COPERTURA FINANZIARIA  
DELLE LEGGI

## ART. 17.

*(Copertura finanziaria delle leggi).*

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire **la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale**, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) *identica*;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di

nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale **o non ricorrenti**.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi. I decreti sono corredati della relazione tecnica, di cui al comma 3, che dà conto degli effetti finanziari complessivi derivanti dall'esercizio della delega.

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa **e del relatore** che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella re-

nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. **Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.**

3. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indi-

lazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili effetti sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui al comma 3, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali e ai criteri per la quantificazione e alla compensazione di tali effetti sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta. I dati devono essere trasmessi in formato telematico.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una

catì i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. **Ai fini della definizione della** copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, **la** relazione tecnica di cui al comma 3 **evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli** andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni **per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.**

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa **nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso,** entro trenta giorni dalla richiesta. **Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.** I dati devono essere trasmessi in formato telematico. **I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.**

6. *Identico.*

relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 è aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti le-

7. *Identico.*

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 **e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati** all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. **Nella medesima relazione** la Corte riferisce **sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e** sulla congruenza tra le conseguenze finan-

gislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

ziarie **di tali** decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume **tempestivamente** le conseguenti iniziative legislative **al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione**. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. *Identico.*

## ART. 19.

*(Fondi speciali).*

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria

## ART. 18.

*(Fondi speciali).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria

prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. **Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.** Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

## ART. 20.

*(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).*

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 18.

## ART. 19.

*(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico).*

1. *Identico.*

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

## TITOLO VI

## IL BILANCIO DELLO STATO

## CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLO STATO

## ART. 21.

*(Anno finanziario).*

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## TITOLO VI

## IL BILANCIO DELLO STATO

## CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLO STATOART. **20.**

*(Anno finanziario).*

*Identico.*

## ART. 22.

(Bilancio di previsione).

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

*a*) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

*b*) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

*c*) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

*d*) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

## ART. 21.

(Bilancio di previsione).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento, **con indicazione delle acquisizioni di attività finanziarie**. Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili.

*Vedi comma 4, secondo periodo.*

5. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili». Per oneri inderogabili si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, corrispondenti ad oneri indeclinabili ed indilazionabili e relative alle seguenti finalità: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. Sono spese obbligatorie anche quelle, residuali, così identificate per espressa disposizione normativa.

6. Le spese rimodulabili si dividono in fattori legislativi e in spese di adeguamento al fabbisogno. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. **Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.**

5. Nell'ambito **di ciascun programma le spese si ripartiscono in:**

- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili **di cui al comma 5, lettera a)**, sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», **in quanto** vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, **ossia quelle relative al** pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, **le spese per** interessi passivi, **quelle derivanti da** obblighi comunitari ed internazionali, **le spese per** ammortamento di mutui, **nonché quelle così identificate** per espressa disposizione normativa.

7. Le spese rimodulabili **di cui al comma 5, lettera b)**, si dividono in:

a) fattori legislativi, **ossia** le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, **ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.**

*Vedi comma 6, terzo periodo.*

7. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

8. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

9. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*:

*a)* la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di *performance*, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il

**8. Le spese di cui al comma 7, lettera *a)***, sono rimodulabili ai sensi dell'articolo **23**, comma 3.

**9. Identico.**

**10. Identico.**

**11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:**

*a)* *identica;*

documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5 e 6. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate **semestralmente** in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del **semestre** di riferimento;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) il *budget* dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il *budget* espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

10. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

11. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) *identica*.

12. *Identico*.

13. *Identico*.

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

12. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

13. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 27, 28, 29 e 30 è disposta con apposite norme.

14. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

15. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

16. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

**14. Identico.**

**15.** L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli **26**, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

**16. Identico.**

**17. Identico.**

**18. Identico.**

## ART. 23.

*(Bilancio pluriennale).*

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente — bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 22;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 — bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

## ART. 22.

*(Bilancio pluriennale).*

1. *Identico:*

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente — bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) *identica.*

2. *Identico.*

## ART. 24.

(Formazione del bilancio).

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 36, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 40, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 42.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a

## ART. 23.

(Formazione del bilancio).

1. *Identico.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo **35**, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo **39**, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo **41**.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

5. *Identico.*

## ART. 25.

*(Integrità, universalità ed unità del bilancio).*

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 43, comma 2, lettera *n*).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

## ART. 24.

*(Integrità, universalità ed unità del bilancio).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo **40**, comma 2, lettera *p*).

4. *Identico.*

5. *Identico.*

## CAPO II

LE ENTRATE  
E LE SPESE DELLO STATO

## ART. 26.

*(Classificazione delle entrate e delle spese).*

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

## CAPO II

LE ENTRATE  
E LE SPESE DELLO STATO

## ART. 25.

*(Classificazione delle entrate e delle spese).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratri-

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. **A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

butarie ed il totale delle spese correnti (« risparmio pubblico »);

*b)* del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti (« indebitamento o accrescimento netto »);

*c)* del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (« saldo netto da finanziare o da impiegare »);

*d)* del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (« ricorso al mercato »).

## ART. 27.

*(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un « fondo di riserva per le spese obbligatorie » la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

## ART. 26.

*(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).*

*Identico.*

## ART. 28.

*(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un « fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa » e un « fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa », le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

## ART. 27.

*(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale).*

*Identico.*

## ART. 29.

*(Fondo di riserva per le spese impreviste).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un « fondo di riserva per le spese impreviste » per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 27 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

## ART. 28.

*(Fondo di riserva per le spese impreviste).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un « fondo di riserva per le spese impreviste » per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo **26** e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## ART. 30.

*(Fondo di riserva  
per le autorizzazioni di cassa).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un « fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa » il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

## ART. 29.

*(Fondo di riserva  
per le autorizzazioni di cassa).*

1. *Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. **I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.**

## ART. 31.

*(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).*

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

*a*) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

*b*) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a*), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'eco-

## ART. 30.

*(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente).*

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*).

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

nomia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscriverne il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), **secondo periodo**. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al

5. *Identico*.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *e*), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. *Identico*.

9. *Identico*:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al

fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al « fondo progetti » si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al « fondo opere » si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, **in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti **relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;**

g) *identica.*

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

## ART. 32.

*(Garanzie statali).*

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

## ART. 31.

*(Garanzie statali).*

*Identico.*

## ART. 33.

*(Esercizio provvisorio).*

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

## ART. 32.

*(Esercizio provvisorio).*

*Identico.*

## ART. 34.

*(Assestamento e variazioni di bilancio).*

1. Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

## ART. 33.

*(Assestamento e variazioni di bilancio).*

1. **Entro il mese di settembre di ciascun** anno, il Ministro dell'economia e delle finanze **può presentare** un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. *Identico.*

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo **23**, comma 3.

4. *Identico.*

## ART. 35.

*(Impegni).*

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 31, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere

## ART. 34.

*(Impegni).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo **30**, comma 2.

7. *Identico.*

atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

## CAPO III

IL RENDICONTO GENERALE  
DELLO STATO

## ART. 36.

*(Risultanze della gestione).*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 22, comma 9, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

## CAPO III

IL RENDICONTO GENERALE  
DELLO STATO

## ART. 35.

*(Risultanze della gestione).*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo **21**, comma **11**, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo **21**, comma **11**, lettera a);

b) *identica.*

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e la tempistica del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

## ART. 37.

*(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).*

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a) conto del bilancio;
- b) conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
- e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
- b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

## ART. 36.

*(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

5. *Identico.*

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di **protezione dell'ambiente, riguardanti attività di** tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile **delle risorse e** del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

7. *Identico.*

## ART. 38.

*(Parificazione del rendiconto).*

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

## ART. 37.

*(Parificazione del rendiconto).*

*Identico.*

ART. 39.

*(Presentazione del rendiconto).*

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

ART. 38.

*(Presentazione del rendiconto).*

*Identico.*

## CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE  
DELLA SPESA

## ART. 40.

*(Analisi e valutazione della spesa).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 22,

## CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE  
DELLA SPESA E **COMPLETAMENTO**  
**DELLA RIFORMA DEL BILANCIO**  
**DELLO STATO**

## ART. 39.

*(Analisi e valutazione della spesa).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. **Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.**

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21,

comma 9, lettera *a*), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 24 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a*).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 42, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 14, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 42. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

comma 11, lettera *a*), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *a*).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 **del presente articolo**, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. **Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.**

## ART. 41.

*(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali propri di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione di cui al presente articolo sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.

*Vedi articolo 43, comma 1.*

## ART. 40.

*(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, **in materia di** armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della ri-

Vedi articolo 43, comma 2, alinea.

forma della struttura del bilancio dello Stato **con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni** e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 **sono adottati sulla base dei** seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* **revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;**

*b)* **revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:**

1) **l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;**

2) **l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;**

3) **il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;**

*c)* **revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;**

*d)* **revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;**

Vedi articolo 43, comma 2, lettera a).

Vedi articolo 43, comma 2, lettera b).

Vedi articolo 43, comma 2, lettera c).

Vedi articolo 43, comma 2, lettera g).

Vedi articolo 43, comma 2, lettera f).

Vedi articolo 43, comma 2, lettera l).

**e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;**

**f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;**

**g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di **risultato** semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;**

**h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima **nella** Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;**

**i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;**

**l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;**

**m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti **nel** bilancio dello Stato;**

**n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;**

Vedi articolo 43, comma 2, lettera m).

**o)** revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e **di** quelli della tesoreria;

Vedi articolo 43, comma 2, lettera n).

**p)** progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione **della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché** delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché **dei** casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; **previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;**

Vedi articolo 43, comma 2, lettera p).

**q)** previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti **nel** bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

Vedi articolo 43, comma 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il

parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. **Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.**

**4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.**

## ART. 42.

*(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).*

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 40, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 40, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili *ex post*, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

## ART. 41.

*(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato).*

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13 il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica**, anche sulla base delle attività di cui al medesimo articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

4. *Identico.*

**5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.**

## CAPO V

COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA  
DEL BILANCIO DELLO STATO

## ART. 43.

*(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

## CAPO V

**DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAG-  
GIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA**

*Soppresso*

*(Vedi articolo 40).*

*d)* previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

*e)* adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

*f)* accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

*g)* riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

*h)* adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

*i)* previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera *h)*, l'assorbimento

dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

*l)* affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

*m)* revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

*n)* progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

*o)* affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

*p)* previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni,

alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata.

**ART. 42.**

*(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa).*

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro i tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

*b)* adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

*c)* rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

*d)* previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

*e)* previsione dell'obbligo a carico del dirigente responsabile di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;

*f)* adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smal-

timento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

*g)* considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

*h)* definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

*i)* previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai

pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

## ART. 44.

*(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).*

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 43.

*(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi).*

*Identico.*

## TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E  
PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI  
CASSA

## ART. 45.

*(Definizione dei saldi di cassa).*

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

## TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E  
PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI  
CASSA

## ART. 44.

*(Definizione dei saldi di cassa).*

*Identico.*

## ART. 46.

*(Tesoreria degli enti pubblici).*

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

## ART. 45.

*(Tesoreria degli enti pubblici).*

*Identico.*

## ART. 47.

*(Programmazione finanziaria).*

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1.

## ART. 46.

*(Programmazione finanziaria).*

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito **e per le finalità di cui all'articolo 47**, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, **nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».**

3. **Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.**

4. **Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.**

## ART. 48.

*(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).*

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti ».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pub-

## ART. 47.

*(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide).*

*Identico.*

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003: « Modalità per l'informattizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale », relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L) ».

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

## ART. 49.

*(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).*

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, **al massimo** entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di assenza o della ritardata comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

## ART. 48.

*(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).*

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. *Identico.*

**ART. 50.**

*(Abrogazione e modifica di norme).*

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-*bis*, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera *n*), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-*bis*, 68 e 68-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

*Soppresso*

*(Vedi articolo 51)*

## TITOLO VIII

## IL SISTEMA DEI CONTROLLI

## ART. 51.

*(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 42;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

## TITOLO VIII

## CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

## ART. 49.

*(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa).*

1. *Identico.*

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi **sulle spese delegate**, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

c) previsione di sanzioni **amministrative** pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate **commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento**;

d) *identica*;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo **17**, comma 3.

## ART. 52.

*(Testo unico delle disposizioni **vigenti** in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni **vigenti** in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria, **anche con modifica delle disposizioni di legge preesistenti e con abrogazione espressa di quelle non più in vigore o incompatibili con la normativa vigente.**

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della

## TITOLO IX

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA**

## ART. 50.

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).*

1. Il Governo è delegato ad **adottare**, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro **tre** anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **un decreto legislativo recante** un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* **semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;**

*b)* **riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;**

*c)* **razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;**

*d)* **adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;**

*e)* **modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.**

3. *Identico.*

Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e **3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2**, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

## ART. 53.

*(Abrogazione della legge  
5 agosto 1978, n. 468).*

1. La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive **modificazioni**, è abrogata.

*Vedi articolo 50, comma 2.*

*Vedi articolo 50, comma 3.*

## TITOLO X

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## ART. 51.

*(Abrogazione e modificazione di norme).*

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera *p*), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque **riconducibili** alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove **tali contabilità non siano** espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. **Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).**

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

**4. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* dopo le parole: « legge finanziaria » sono inserite le seguenti: « ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica ».

*b)* le parole da: « e a stabilire, per ciascun livello » fino alla fine del periodo sono soppresse.

## ART. 54.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), **secondo periodo**, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla legge di stabilità per l'anno 2010 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 52.

*(Disposizioni finali ed entrata in vigore).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. **Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.**

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

**Allegato 1**  
(articolo 15, comma 3)

**REGIONI: Accertamenti e incassi**

REGIONE: .....		ESERCIZIO: .....		Codifica economica SIOPE	Accertamenti	Incassi
1				<b>Titolo 1°: Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma</b>		
1	01			<b>TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE</b>		
1	01	01		Imposta regionale sulle attività produttive		
1	01	02		Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		
1	01	03		Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano		
1	01	04		Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani		
1	01	05		Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile		
1	01	06		Imposta regionale sulla benzina per autotrazione		
1	01	07		Altre imposte		
1	02			<b>TRIBUTI PROPRI - TASSE</b>		
1	02	01		Tasse automobilistiche		
1	02	02		Tassa regionale per il diritto allo studio universitario		
1	02	03		Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca		
1	02	04		Altre tasse sulle concessioni		
1	02	05		Tassa abilitazioni professionali		
1	02	06		Altre tasse		
1	03			<b>QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO</b>		
1	03	01		Compartecipazione IVA		
1	03	02		Quota regionale dell'accisa sulla benzina		
1	03	03		Altre quote di tributi erariali		
1	04			<b>TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME</b>		
1	04	01		IVA interna		
1	04	02		IVA all'importazione e somma sostitutiva		
1	04	03		Quota variabile del gettito IVA		
1	04	04		Monopoli		
1	04	05		Imposta di bollo		
1	04	06		Imposta di registro		
1	04	07		Tasse di concessione governativa		
1	04	08		Accisa sugli oli minerali		
1	04	09		Imposta erariale sull'energia elettrica		
1	04	10		Imposta di fabbricazione sugli spiriti		
1	04	11		IRPEF		
1	04	12		IRPEG		
1	04	13		Ritenute su redditi di capitale		
1	04	14		Imposte sul patrimonio		
1	04	15		Altre imposte		
2				<b>Titolo 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti</b>		
2	01	01		<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
2				Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale		
				<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali</i>		
				<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per sanità</i>		
				<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
				<i>di cui Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi comunitari</i>		
				<i>di cui Altri trasferimenti correnti da Stato</i>		
				<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per disavanzi sanitari pregressi</i>		
2	01	02		Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		
2	01	03		Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali		
				<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome</i>		

## REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE: .....

ESERCIZIO: .....

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Comuni</i>		
2	02	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' ESTERO</b>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Unione europea</i>		
2	03	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI</b>		
3		<b>Titolo 3°: Entrate extratributarie</b>		
3	01	<b>REDDITI DI CAPITALE</b>		
3	01	01 Interessi attivi		
3	01	02 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		
3	01	03 Canoni e Fitti		
3	01	04 Altri redditi di capitale		
3	02	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		
3	02	01 Proventi speciali		
3	02	02 Rimborsi per personale comandato		
3	02	03 Altri recuperi e rimborsi		
3	02	04 Altre entrate correnti		
4		<b>Titolo 4°: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale</b>		
4	01	<b>ALIENAZIONE DI BENI</b>		
4	01	01 Alienazione di beni immobili e mobili		
4	01	02 Alienazione di titoli		
4	02	<b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>		
4	02	01 <b>Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale</b>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti da Stato in conto capitale</i>		
4	02	02 <b>Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza</b>		
4	02	03 <b>Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali</b>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Comuni</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
4	03	01 <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'ESTERO</b>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Unione europea</i>		
4	04	01 <b>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>		
4	05	<b>ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI</b>		
5		<b>Titolo 5°: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre</b>		
6		<b>Titolo 6: Entrate per contabilità speciali</b>		
<b>TOTALE ENTRATE</b>				

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato A/1 - spese

(tabella da trasmettere anche con riferimento ai pagamenti).

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
REGIONI: Impegni	Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali	Lavoro	Polizia Amministrativa Antiscandali	Istruzione e altro studio	Orientamento e formazione professionale	Organizzazione della cultura e relative strutture	Assistenza sociale e relative strutture	Difesa della salute e relative strutture	Sport e tempo libero	Agricoltura e zootecnia	Foreste	Sviluppo dell'economia montana	Acque minerali, termali, torbide ed altre	Caccia e pesca	Opere pubbliche non considerate negli altri settori	Acquedotti, fognature e opere igieniche	Vaabilità	Trasporto su strada
<b>CORRICA ECONOMICA SOPECOGRAFICA FUNZIONALE DI GRADO - SETTORI DI INTERVENTO</b>																		
<b>TITOLO 1°: SPESE CORRENTI</b>																		
1 01	SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI																	
1 02	PERSONALE																	
1 03	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																	
1 04	UTILIZZO BENI DI TERZI																	
1 05	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																	
1 05 01	Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale																	
1 05 02	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza																	
1 05 03	Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali																	
1 05 03 01	di cui: trasferimenti correnti a Comuni																	
1 05 03 02	di cui: trasferimenti correnti a Province																	
1 05 03 03	di cui: trasferimenti correnti a Comuni																	
1 06	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																	
1 06 01	Trasferimenti correnti all'estero																	
1 06 02	Trasferimenti correnti a imprese																	
1 06 03	Trasferimenti correnti ad altri soggetti																	
1 07	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																	
1 08	IMPOSTE E TASSE																	
1 09	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																	
1 10	FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																	
1 11	FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																	
2	<b>TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																	
2 01	INVESTIMENTI FISSI																	
2 02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI																	
2 02 01	Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione centrale																	
2 02 02	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza																	
2 02 03	Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali																	
2 02 03 01	di cui: trasferimenti in capitale a Province																	
2 02 03 02	di cui: trasferimenti in capitale a Comuni																	
2 02 03 03	di cui: trasferimenti in capitale a Province																	
2 02 03 04	di cui: trasferimenti in capitale a Comuni																	
2 03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI																	
2 03 01	Trasferimenti in conto capitale ad imprese																	
2 03 02	Trasferimenti in conto capitale a imprese																	
2 03 03	Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																	
2 04	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																	
2 04 01	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																	
2 05	FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																	
2 06	FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																	
2 07	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																	
3	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																	
4	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																	
<b>TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE</b>																		
Spesa corrente finanziata direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																		
Spesa capitale finanziata direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																		



PAGINA BIANCA

€ 3,18



\*16PDL0029910\*